

Direzione generale Direzione centrale rischi

Circolare n. 24

Roma, 5 maggio 2014

Al Direttore generale vicario

Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali

Magistrato della Corte dei conti delegato
all'esercizio del controllo

Organismo indipendente di valutazione
della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Contratto di inserimento lavorativo (artt. 54-59 del d.lgs. 276/2003). Decreto interministeriale 10.04.2013, numero repertorio 304/2013, recante l'individuazione delle aree geografiche di cui all'art. 54 c.1, lett. e) del d.lgs. 276/2003, relativamente agli anni 2009 – 2012.

Quadro di riferimento

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986: "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" (Suppl. ordinario n. 1 alla G.u. n. 302 del 31 dicembre 1986);
- Regolamento CE 2204 del 5 dicembre 2002: "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 de Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione" (G.u. Ue 337 del 13 dicembre 2002);
- Decreto legislativo 276 del 10 settembre 2003: "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" (G. u. n. 235 del 9 ottobre 2003);
- Circolare Inail 32 del 26 giugno 2006: "Contratto di inserimento e regime transitorio del contratto di formazione e lavoro. Applicazione della nuova disciplina;"

- Legge 296 del 27 dicembre 2006: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (G. u. 299 del 27 dicembre 2006);
- Regolamento (CE) 800 del 06 agosto 2008: "Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato" (G. u. Ue 214 del 09 agosto 2008);
- Decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 convertito, con modificazioni, in legge n. 106 del 12 luglio 2011: "Semestre europeo Prime disposizioni urgenti per l'economia" (G.u. n. 110 del 13 maggio 2011);
- Legge n. 183 del 12 novembre 2011: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (G.u. n. 265 del 14 novembre 2011);
- Legge 92 del 28 giugno 2012: "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" (G.u. n. 153 del 3 luglio 2012, Riforma del lavoro);
- Decreto ministeriale del 20 marzo 2013: "Individuazione dei lavoratori svantaggiati" (G. u. 153 del 2 luglio 2013);
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 aprile 2013 recante l'individuazione delle aree geografiche di cui all'art. 54 c.1, lett e) del d.lgs. 276/2003, relativamente agli anni 2009-2012 (numero repertorio 304/2013).

1. Premessa. Il contratto di inserimento

L'art. 22, comma 3 della Legge 183/2011 ha rinviato a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle aree geografiche, presupposto per l'applicazione dell'incentivo connesso alla stipula dei contratti di inserimento per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012².

In adempimento a quanto previsto dall'art. 54, comma 1, lett. e) del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., il decreto interministeriale del 10 aprile 2013, richiamato in oggetto, individua le aree geografiche che consentono di dare concreta applicazione alle agevolazioni contributive previste, con riferimento alle assunzioni, nel periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2012, delle donne.

Si rende necessario, pertanto, sintetizzare i contenuti del citato decreto, per fornire istruzioni operative alle aziende, ai fini della corretta fruizione della agevolazione.

2. Quadro di riferimento

A decorrere dal 14 maggio 2011,³ per rendere conforme la disciplina del contratto di inserimento agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di

¹ Art. 54, comma 1, lettera e) del d.lgs. 276/2003 nella nuova formulazione.

² In precedenza, per l'individuazione delle aree territoriali di cui all'art. 54, c.1, lett. e) erano stati emanati i decreti ministeriali del 17 novembre 2005 (anni 2004-2005-2006), del 31 luglio 2007 (anno 2007) e del 13 novembre 2008 (anno 2008).

³ Il d.l. 70 del 13.5.2011 convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106.

Stato, le disposizioni del d.lgs. 276/2003 sono state modificate dall'art. 8, comma 1 del d.l. 70/2011 convertito, con modificazioni, in l. 106/2011.

In particolare, la norma contempla fra i soggetti con i quali è possibile stipulare un contratto di inserimento: "le donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile".⁴

Pertanto, a decorrere dal 14 maggio 2011, per effetto delle disposizioni sopravvenute e correlate al regolamento (CE) 800/2008 richiamato dall'art. 59, comma 3, del d.lgs. 276/2003, la fruizione delle agevolazioni contributive connesse all'assunzione con contratto di inserimento di donne lavoratrici, nei limiti definiti dalla Riforma del lavoro, è consentita a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- mancanza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- residenza e svolgimento delle prestazioni lavorative "in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile ... sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile."⁵

Fermo, dunque, restando il requisito della residenza della lavoratrice come disciplinato dall'articolo richiamato, ad esso si aggiunge l'ulteriore condizione che consiste nell'essere, le donne, "prive di un impiego regolarmente retribuito".

In proposito, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali⁶ ha precisato che si tratta di lavoratrice che negli ultimi 6 mesi:

• non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi,

ovvero

 ha svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.

Pertanto, sono considerati non "regolarmente retribuiti":

- i rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi;
- le attività di lavoro autonomo e parasubordinato la cui remunerazione, su base annuale, è inferiore ai limiti esenti da imposizione fiscale rispettivamente pari a:
 - a) 4.800 euro in caso di lavoro autonomo propriamente detto,
 - 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di lavoro di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir⁷.

_

⁴ D.m. 20.03.2013 e circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 34/2013.

⁵ Art. 1 del decreto interministeriale 10.04.2013.

⁶ Sul punto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella circolare 34/2013, ricorda di essersi già espresso con il decreto 20 marzo 2013 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013.

⁷ D.p.r. 917/1986.

L'accertamento del requisito dell'essere "prive di impiego regolarmente retribuito" prescinde dall'eventuale stato di disoccupazione disciplinato dal d.lgs. 181/2000 e, pertanto, non è richiesta la registrazione della donna presso il centro per l'impiego.

Il datore di lavoro è chiamato a verificare, in caso di assunzione di donne di qualsiasi età, che le lavoratrici siano residenti in regioni c.d. svantaggiate e che nel periodo di 6 mesi antecedente alla data di assunzione non abbiano svolto un'attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno sei mesi (durata pari o superiore a sei mesi) ovvero una collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis, del Tuir) la cui remunerazione annua sia pari o superiore a 8.000 euro oppure un lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo pari o superiore a 4.800 euro.

Si fa presente, infine, che a decorrere dal 1° gennaio 2013, il contratto di inserimento, introdotto dalla Legge Biagi e finalizzato ad agevolare l'ingresso (o il reingresso) nel mercato del lavoro di particolari categorie di soggetti ritenuti socialmente svantaggiati, è stato abrogato dalla l. 92/2012 (Riforma del lavoro) che lo ha eliminato, facendo peraltro salva l'applicazione delle disposizioni in materia – ivi comprese le agevolazioni contributive in relazione alle assunzioni con tale tipologia contrattuale effettuate entro il 31 dicembre 2012.

3. Benefici di cui all'art. 59 c. 3 del d.lgs. 276/2003 (artt. 1 e 2 del d.m. 10 aprile 2013). Incentivi in misura superiore al 25%.

Il decreto interministeriale 10.04.2013¹¹, ha stabilito che gli incentivi economici (c.d. agevolazioni contributive) per le assunzioni di donne con contratto di inserimento si applicano solo nelle aree geografiche individuate – mediante i dati Istat sulla rilevazione delle forze di lavoro media 2008, 2009, 2010 e 2011 – come aventi un tasso di occupazione femminile inferiore almeno di venti punti percentuali di quello maschile o un tasso di disoccupazione femminile superiore di dieci punti percentuali rispetto a quello maschile.

In concreto, ai fini dell'accesso agli incentivi economici in misura superiore a quella del 25%, è necessario che la lavoratrice, oltre a risiedere, svolga anche le prestazioni lavorative nelle seguenti aree previste dall'art. 1 del decreto interministeriale 10.04.2013:

⁸ Artt. 54-59 del d.lgs. 276/2003.

⁹ Art. 1, commi 14 e 15, l. 92/2012.

¹⁰ Art. 59, comma 3, d.lgs. 276/2003.

¹¹ emanato in attuazione dell'art. 22, comma 3 della legge 183/2011.

Anno	Regioni
2009	Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna
2010	Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna
2011	Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia
2012	Veneto, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia

Ai fini dell'ammissibilità al beneficio in misura superiore al 25% rileva la data dell'assunzione operata con contratto di inserimento lavorativo.

Coerentemente con quanto previsto dall'art. 59, c. 3, del d.lgs. 276/2003, la fruizione delle agevolazioni contributive nella misura superiore al 25% connesse all'assunzione della donna con contratto di inserimento lavorativo è subordinata anche alle seguenti condizioni previste dal Regolamento (CE) 800/2008¹² vigenti dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del d.l. 70/2011:

- intensità lorda dell'aiuto: l'ammontare del beneficio, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, non deve superare il 50 per cento (elevato al 75 per cento nel caso di assunzione di soggetti disabili) dei costi ammissibili ossia dei costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione;
- incremento netto del numero dei dipendenti: l'assunzione con contratto di inserimento o reinserimento deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato ovvero, quando l'assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d'età, di riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale;
- durata minima del contratto: il rapporto di lavoro deve avere una durata, fissata nel contratto al momento della stipula, pari ad almeno 12 mesi. L'agevolazione tuttavia non è esclusa nel caso in cui il rapporto di lavoro sia risolto prima del termine di 12 mesi per giusta causa.

Condizioni diverse da quelle previste dall'art. 5 del previgente Regolamento (CE) 2204/2002.
 V. Circolare Inps n. 74 del 19 maggio 2006.

4. Incentivi economici in misura pari al 25%

Il decreto interministeriale del 10.04.2013 fa salvi, all'art. 3, gli effetti dei contratti di inserimento stipulati negli anni dal 2009 al 2012 con riferimento alle aree individuabili ai sensi dell'art. 54, c. 1, lett. e) del d.lgs. 276/2003 nella formulazione vigente.

Pertanto, sono da considerarsi correttamente applicate le agevolazioni in misura pari al 25% fruite dal datore di lavoro per contratti di inserimento stipulati su tutto il territorio nazionale con donne, fermo restando che, per le assunzioni operate a decorrere dal 14 maggio 2011, è necessario il requisito ulteriore dell'essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Infatti, in linea con l'orientamento ministeriale, la misura del 25% non costituisce aiuto di Stato ai sensi della normativa comunitaria e, quindi, si applica su tutto il territorio nazionale.

Resta ferma, comunque, la possibilità per l'Istituto di verificare l'effettiva sussistenza di tale requisito.

Diversamente, la fruizione degli incentivi economici in misura superiore al 25 per cento¹³, è ammessa, come si è visto, solamente nelle regioni indicate all'art. 1 del decreto interministeriale 10 aprile 2013 ed elencate al precedente paragrafo 3.

5. Istruzioni operative

Nessun ulteriore adempimento è richiesto ai datori di lavoro che hanno fruito delle agevolazioni nella misura corretta e in conformità al decreto del 10.04.2013, incluso l'ulteriore requisito richiesto per le assunzioni dal 14 maggio 2011, di cui al punto precedente.

I datori di lavoro che, in presenza delle condizioni di cui al paragrafo 3, non hanno usufruito dell'agevolazione o ne hanno usufruito in misura inferiore devono trasmettere via Pec alla Sede competente, **entro il 30 giugno 2014**, una nuova dichiarazione delle retribuzioni in sostituzione di quella o di quelle già trasmesse per gli anni 2009 – 2012. Nella dichiarazione delle retribuzioni devono essere indicate le retribuzioni parzialmente o totalmente esenti nonché il relativo codice, indicato nella tabella allegata.

I datori di lavoro che hanno usufruito dell'agevolazione in misura superiore al 25% non avendo i requisiti di cui al paragrafo 3, devono regolarizzare la propria posizione trasmettendo via Pec alla Sede competente, **entro il 30 giugno 2014**, una nuova dichiarazione delle retribuzioni in sostituzione di

¹³ Art. 59, comma 3, del d.lgs. 276/2003.

quella o di quelle già trasmesse per gli anni 2009 – 2012, utilizzando il predetto modello.

Alla ricezione delle dichiarazioni, le Sedi provvederanno a rideterminare il premio con apposito provvedimento di variazione da notificare agli interessati.

L'eventuale premio a debito dovrà essere pagato entro il termine fissato dall'Inail e comunicato con il provvedimento stesso.

L'eventuale premio a credito versato dovrà essere rimborsato.

Si ricorda che le riduzioni in discorso rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 1, comma 1175, della legge 296/2006, pertanto, in presenza di debiti insoluti, non si farà luogo a determinazione del premio con applicazione della riduzione non fruita o fruita in misura inferiore a quella spettante, se non previa regolarizzazione della posizione contributiva.

Il Direttore generale f.to Giuseppe Lucibello

All. 1: Decreto interministeriale del 10.04.2013

All. 2: Tabella riassuntiva delle agevolazioni di cui all'art. 54, comma 1, lett. e) per il periodo 2009/2012 applicabili nei confronti dell'Inail.